

SCHEMA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI FINALE LIGURE ED IL COMUNE DI VADO LIGURE PER L'UTILIZZO DELLA STRUTTURA E DELLA GESTIONE DEL CANILE MUNICIPALE DI FINALE LIGURE SITO IN LOC. VALGELATA.

Art. 1 Oggetto

La presente Convenzione ha per oggetto l'utilizzo congiunto del servizio di gestione del canile rifugio sito nel Comune di Finale Ligure da parte del comune di Vado Ligure facente parte della medesima ASL n. 2, nel rispetto ed in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge quadro n. 281/1991, dalla Legge Regionale della Liguria n. 23/2000, in materia dei compiti e degli obblighi attribuiti a ciascun Comune, secondo le indicazioni contenute nella bozza della presente convenzione.

I rapporti con il gestore del canile rimangono di esclusiva pertinenza del Comune di Finale Ligure, proprietario della struttura; le modalità di gestione della struttura oggetto di convenzione ruolo n. 5670 del 21/01/2016 con l'attuale gestore, l'Associazione "Elsa nata Libera" vengono qui integralmente richiamate facendone parte integrante.

L'Associazione accetta di custodire e di mantenere i cani randagi attribuiti dal comune di Vado Ligure, mantenendoli in buone condizioni di salute per il tempo necessario al loro affidamento ad eventuali richiedenti oppure fino al loro naturale decesso.

L'associazione s'impegna a ricevere i cani randagi ad esclusione di quelli con comprovato stato di malattia contagiosa o manifestanti sindromi aggressive, oppure all'esaurimento della ricettività del canile, cani vaganti o catturati sul territorio dei comuni oggetto di convenzione, dal Servizio Veterinario all'uopo incaricato per i quali il Servizio stesso o il Comando di Polizia Municipale abbia accertato lo stato di randagismo per l'assenza di relativo trasponder chip o comunque per la mancata rivendicazione del possesso dell'animale entro cinque giorni successivi alla cattura. E' convenzionalmente attribuito lo stato di randagismo anche ai cani al possesso dei quali i proprietari abbiano espressamente rinunciato, secondo la procedura dell'art 10 comma 3, della L.R. n. 23/2000 purché gli animali siano da essi detenuti ancora per il periodo di almeno sei mesi successivi e non siano stati nel frattempo affidati ad eventuali richiedenti; il loro ricovero sarà subordinato alla ricettività del canile ed alla priorità assegnata ai cani vaganti. (l'onere previsto per tale servizio sarà di volta in volta stabilito ed a carico dell'utente).

La ricezione dei cani per i quali è stato accertato lo stato di randagismo è subordinata ai controlli sanitari previsti dalla L.R n. 23/2000.

Saranno ricoverati nella struttura i gatti non di proprietà rinvenuti sul territorio conferiti dal servizio veterinario e mantenuti nella struttura per un tempo limitato alla terapia, successivamente immessi sul territorio in colonie o oasi feline o dati in affidamento ad eventuali richiedenti.

Art. 2 Modalità e durata

La durata è fissata in anni due (2) dal momento della firma della presente convenzione tacitamente rinnovabili annualmente, qualora una delle due parti (Comune proprietario e Comune/Unione convenzionato) non intervenga anticipatamente o allo scadere dei due anni.

Il Comune di Finale Ligure si riserva altresì di poter escludere dalla presente Convenzione i Comuni/Unioni che per gravi motivi non dovessero rispettare gli obblighi e le condizioni presenti all'interno della presente convenzione.

Art. 3 Strutture e gestione dei servizi

Come sopra indicato competono al Comune di Finale Ligure la definizione delle condizioni di esecuzione e la gestione dei rapporti contrattuali con i soggetti aggiudicatari dei servizi stessi. Il numero dei posti disponibili presso il canile potranno essere interamente coperti dalla presenza di animali.

Ogni eventuale possibile eccedenza numerica non potrà essere trattata dalla struttura e pertanto ogni singolo Comune/Unione dovrà procedere autonomamente.

Art. 4 Costi di gestione – Pagamento

Ciascun Comune aderente alla presente Convenzione per i servizi di cui all'art.1 dovrà corrispondere al Comune di Finale Ligure, in funzione dei costi annuali, una quota annua fissa calcolata sulla base del numero degli abitanti residenti. Tale quota rappresenta contributo unico omnicomprensivo che per il Comune di Vado Ligure ammonta a € 500,00 (Euro cinquecento);

Detto importo dovrà essere versato al Comune di Finale Ligure entro il 30 aprile di ogni anno con le modalità che verranno successivamente comunicate. Tale quota servirà per coprire parzialmente i costi di manutenzione straordinaria del canile e le spese vive.

Art. 5 Corrispettivo da corrispondere al soggetto gestore

Le ulteriori spese di gestione per la custodia ed il mantenimento degli animali, ad integrazione di quanto corrisposto dal Comune di Finale Ligure, saranno versate direttamente al soggetto gestore con le modalità che verranno concordate direttamente tra le parti e comunicate preventivamente al Comune di Finale Ligure.

La quota è fissata pari a € 4,00 (Euro quattro) al giorno per animale.

Art. 6 Obblighi

Il Comune di Vado Ligure di cui alla presente convenzione si impegna, a seguito dell'adesione alla presente, a provvedere al versamento della quota annuale di gestione fissa; il Comune di Vado Ligure si impegna altresì ad attenersi a quanto ulteriormente stabilito nella convenzione per l'affidamento della gestione del canile che qui si richiama integralmente.

Il Comune di Finale Ligure si impegna inoltre a comunicare al Comune di Vado Ligure ogni modifica relativa alle modalità di esecuzione dei servizi ogniqualvolta esse subiscano una variazione.

Art. 7 Forme di consultazione

Su richiesta formale di una o più Amministrazioni/Unioni di Comuni convenzionate e per la trattazione di problematiche attinenti alla presente Convenzione, il Sindaco del Comune di Finale Ligure convoca, entro trenta giorni dalla richiesta, una assemblea dei rappresentanti di tutti gli Enti aderenti, individuati nei Sindaci (e Presidente dell'Unione) o nei Responsabili del servizio a seconda della prevalenza degli aspetti di indirizzo politico o gestionale.

Art. 8 Recesso e decadenza

Il Comune di Vado Ligure di cui alla presente Convenzione potrà recedere anticipatamente o rinunciare all'utilizzo del canile previo atto deliberativo da adottarsi e da comunicare al Comune di Finale Ligure entro il mese di novembre di ogni anno, con efficacia dall'anno successivo.

In caso di inadempienza, da parte dei Comuni/Unioni di Comuni aderenti, agli obblighi assunti con la presente Convenzione, il Comune di Finale Ligure, previa formale diffida, formalizzerà la decadenza dal rapporto convenzionale e imporrà divieto di utilizzo del canile nei confronti dei Comuni/Unione di Comuni inadempienti, fatte salve le azioni per il recupero delle somme eventualmente dovute.

Art. 9 Spese contrattuali

Sono a carico del Comune di Vado Ligure che aderisce alla presente Convenzione tutte le spese accessorie, le imposte e le tasse eventualmente conseguenti alla formalizzazione della stessa.

Art. 10 Normativa di riferimento

Gli Enti convenzionati conformano la loro attività alla normativa statale e regionale in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo